COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2828) 779

PRESIDENTE 779, 780, 781
ZACCAGNINI, *Relatore* 780
BARTOLE 780, 781
PERROTTI 780
COTELLESSA 780
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. 781

Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (2835) 781

PRESIDENTE 781, 782
REPOSSI, *Relatore* 781
MORELLI 781
PERROTTI 782
MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 782

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione. (2870) 782

PRESIDENTE 782, 783
ZACCAGNINI, *Relatore* 782, 783
GRAZIA 783
FORESI 783
BIASUTTI 783
MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 783

Per il deferimento di una proposta di legge alla sede legislativa:

REPOSSI 784
MORELLI 784
PERROTTI 784
PRESIDENTE 784

Votazione segreta:

PRESIDENTE 784

La seduta comincia alle 9,10.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265. (2828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il provvedimento oggi al nostro esame, tende ad eliminare un inconveniente verificatosi; per cui, mentre tre delle quattro sezioni del Consiglio Superiore di sanità sono oberate di lavoro, una è quasi priva di competenza. Nel mentre, dunque, si provvede ad una migliore ripartizione di compiti, riducendo da 4 a 3 le sezioni del Consiglio Superiore, contemporaneamente si provvede ad integrarle di quei componenti che l'esperienza ha dimostrato necessari.

Non ho, pertanto, che da invitare i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il numero di dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di sanità, viene elevato da 2 a 3. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di sanità un direttore di macello di grande centro e il capo del Servizio veterinario dell'Esercito ».

BARTOLE. Onorevoli colleghi, non v'è chi non veda l'importanza che il settore veterinario va acquistando in ogni settore della vita civile. Sono, quindi, favorevole ad elevare da due a tre il numero dei rappresentanti dei dottori in veterinaria in seno al Consiglio Superiore di sanità.

Si potrebbe, forse, sollevare qualche dubbio sulla opportunità di includere nel Consiglio Superiore un direttore di macello di « grande centro »; ma ritengo vi siano state sufficienti ragioni per consigliare ciò. Vorrei, però, ricordare che, riducendosi, nel successivo articolo, da quattro a tre le sezioni del Consiglio Superiore, sarebbe opportuno che, in ognuna di queste, fosse presente un rappresentante delle varie organizzazioni sanitarie (medici, farmacisti, veterinari, chimici, ecc.). Poiché, attualmente, fanno parte del Consiglio Superiore due esperti in materia farmaceutica, (uno di nomina, l'altro di diritto) pregherei i colleghi di rendersi conto dell'importanza del settore farmaceutico anche ai fini profilattici, soprattutto quando si pensi per un momento all'importante settore delle specialità farmaceutiche.

I colleghi ricorderanno che sono ancora pendenti, fra l'altro, da circa tre anni, i regolamenti che disciplinano la produzione e la vendita dei barbiturici, regolamenti che non hanno potuto trovare la loro attuazione perché il Consiglio Superiore di sanità non ne ha trovato il tempo. Se si considera, inoltre, che in Italia esistono 9.600 veterinari contro 23.000 farmacisti, appare chiaro che la categoria predetta, sia dal punto di vista professionale che da quello economico-sociale, viene ad assumere una importanza primaria.

Pertanto, chiedo ai colleghi di voler accogliere la proposta secondo la quale anche la categoria dei dottori farmacisti avrebbe, in seno al suddetto Consiglio, anziché due, tre rappresentanti; di maniera, ripeto, che in ogni sezione del Consiglio possa esservi un rappresentante di detta categoria.

Tengo a precisare, altresì, che questa mia proposta viene formulata non sotto il profilo sindacale-organizzativo della categoria, ma esclusivamente dal punto di vista della competenza professionale.

Propongo, pertanto, il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 1:

« Il numero dei farmacisti, direttori di farmacia, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di sanità, viene elevato da uno a due ».

PERROTTI. Per quanto potrebbero essere fatte riserve circa la composizione del Consiglio Superiore di sanità, non ho nessuna obiezione da svolgere contro il disegno di legge. Tuttavia, mi si consenta: sia di ricordare che il Consiglio Superiore di sanità dovrebbe avere una maggiore investitura democratica, sia di fare voti perché in avvenire si pensi ad una sua più vasta riforma.

Ciò premesso, non ho nessuna difficoltà ad accettare il principio che i veterinari da due divengano tre, tenuto sonto anche dello sviluppo che va sempre più acquistando questo importante settore; così come non ho nessuna difficoltà ad associarmi alla proposta del collega Bartole per la inclusione di un altro rappresentante della categoria dei farmacisti.

COTELLESSA. Mi associo a quanto detto dai colleghi Bartole e Perrotti. Forse, nessuno più di me sa quale importanza abbia questo settore nella vita del Paese. Sarei, però, lieto di conoscere da parte dell'Alto Commissario perché si sia ritenuto di chiamare a far parte del Consiglio Superiore di sanità anche un direttore di macello di « grande centro ». In-

fatti, mentre comprendo perfettamente che si possa aumentare il numero dei veterinari, non vedo la necessità della presenza di detto direttore.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Accetto sostanzialmente la proposta del collega Bartole ma, per una ragione di tecnica legislativa, penso che si potrebbe includere l'emendamento nel testo dell'articolo uno, anziché farne un articolo a parte. Infatti, dopo le parole « elevato da 2 a 3 » si potrebbero aggiungere le parole « e quello dei farmacisti, direttori di farmacia, da 1 a 2 ».

Do atto, poi, all'onorevole Bartole, che si tratta della inclusione di rappresentanti di categoria non dal punto di vista sindacale ma esclusivamente tecnico poiché, effettivamente, il Consiglio Superiore della sanità è un Consiglio che ha, prevalentemente, una funzione di consulenza scientifica.

All'onorevole Cotellessa, in merito al direttore di macello di « grande centro », dirò che la cosa mi sembra evidente. Accade spesso, infatti, che il Consiglio Superiore di sanità sia chiamato a dare pareri circa la costruzione di macelli. Materia quanto mai delicata perché, in molte parti d'Italia, la costruzione di detti macelli lascia spesso a desiderare dal lato igienico-sanitario. Si sono dati casi in cui il Consiglio ha risentito della mancanza di un tecnico specializzato, ecco perché si è ritenuto di chiamare un direttore di macello di grande città. Di solito, questi direttori sono uomini di grande valore tecnico e scientifico, che tengono con onore importanti cattedre universitarie.

Pertanto, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame, integrandolo con la proposta dell'onorevole Bartole, secondo la forma da me suggerita.

BARTOLE. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bartole nella forma accettata dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

« Il numero dei dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di sanità, viene elevato da 2 a 3; e quello dei farmacisti, direttori di farmacia, da 1 a 2. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio Superiore di sanità un direttore di macello di grande centro e il capo del Servizio veterinario dell'Esercito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

L'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore di sanità si divide in tre sezioni ».

« Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n.860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (2835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, ha solo lo scopo di correggere un errore materiale che ha portato ad una omissione durante la stesura della legge 26 agosto 1950, n. 860. E cioè: citando la tabella del 14 aprile 1939, si è omessa la tabella *E* riguardante i lavoratori agricoli, mezzadri e coloni. Da detta omissione poteva nascere notevole confusione. Pertanto, la norma proposta appare quanto mai opportuna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Mi sia consentito di cogliere l'occasione, approfittando di questa discussione sulla modifica di una legge riguardante la tutela delle lavoratrici madri, per rivolgere al Governo una viva preghiera.

Da molto tempo si attende dal Ministero del lavoro una circolare orientatrice circa l'applicazione della legge riguardante i rap-

porti tra la Cassa malattia e i lavoratori che ne hanno bisogno, rapporti che sotto molti punti di vista lasciano a desiderare. D'altra parte, è in pendenza anche un'altra legge, tendente a chiarire alcuni punti onde evitare che gli assicurati continuino a lamentarsi. Sollecito, perciò, il rappresentante del Governo perché questa circolare sia emanata al più presto.

PERROTTI. Mi associo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla relazione dell'onorevole Repossi per quanto si riferisce al disegno di legge. Circa l'invito rivolto dall'onorevole Morelli, posso assicurare che mi renderò portavoce presso il Ministro, e spero di poter dare al più presto una risposta in merito.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

L'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione per la nuzialità e natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951.

A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalità da convenirsi tra i due Istituti ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione. (2370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione.

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, solo poche parole per illustrare il disegno di legge. Si tratta della soppressione di un Ente per cui venne prevista una procedura particolare. Col presente disegno di legge si è inteso principalmente applicare, nei confronti della liquidazione dell'Ente nazionale per la cooperazione, quelle stesse disposizioni che si ritenne opportuno emanare con il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1611, per le disciolte organizzazioni sindacali fasciste. L'articolo uno, perciò, ricalca in sostanza l'articolo 5 del sopracitato decreto legislativo e prevede che, in caso di mancata chiusura entro il termine stesso, le operazioni di liquidazione siano assunte direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvederà a mezzo di un proprio funzionario. L'articolo 2 determina la composizione del Comitato di sorveglianza e, infine, l'articolo 3 riproduce sostanzialmente l'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, il quale stabilisce che, alla devoluzione del patrimonio eventualmente residuato dopo il pagamento dei creditori, si provveda favorendo gli enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di società cooperative.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la cooperazione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, dovranno essere chiuse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se, trascorso tale termine, le operazioni stesse non fossero ultimate, esse verranno assunte direttamente dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale vi provvederà a mezzo di un proprio funzionario di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il predetto funzionario seguirà, in quanto applicabili, le norme dei decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1944, n. 369, e 9 aprile 1946, n. 426 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è composto di cinque membri di cui due nominati in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno scelto fra i creditori e due designati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione centrale delle cooperative, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di società cooperative ».

GRAZIA. Onorevoli colleghi, propongo di aggiungere alla fine dell'articolo 3, dopo le parole « e di società cooperative », le parole « con particolare riguardo agli enti cooperativi che subirono spoliazioni ad opera delle organizzazioni e del regime fascista ». A me pare che sia una ragione di giustizia adottare provvedimenti a favore di enti a suo tempo danneggiati dal fascismo.

FORESI. Sono contrario a questo emendamento. Le spoliazioni subite da alcuni enti sono materia estranea a questo provvedimento, il cui scopo mira solamente a provvedere a che tutto quello che era patrimonio degli enti cooperativi vada ad incrementare i nuovi organismi che si occupano della cooperazione. Va da sé che nel criterio seguito dal Ministero per l'assegnazione, ci sarà, senza dubbio, quello di riparare un danno subito. Nel quadro di questa azione il Ministero potrà riparare una ingiustizia subita e documentata. Non credo ci sia, perciò, bisogno di fare un esplicito richiamo a questa particolare circostanza che, invece di facilitare questa attività cooperativistica, finirebbe col danneggiarla.

BIASUTTI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Foresi. Infatti, anche a me pare che si entrerebbe in una discussione di merito e di valutazione di danni troppo difficile. Per cui, nell'interesse degli enti cooperativi, credo sia necessario procedere nel senso proposto dall'onorevole Foresi.

GRAZIA. Non credevo di suscitare, con il mio intervento, una simile discussione. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione in forza della quale determinati beni estorti dal fascismo e consegnati poi al Ministero delle finanze vengono dati a tutti, eccezion fatta per coloro che ne furono danneggiati. Io penso, pertanto, che sotto la forma di una indicazione che impegni almeno moralmente, si potrebbe intervenire per consentire una più equa assegnazione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Sono d'accordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Foresi e ribadite dal collega Biasutti. Accedere alle proposte dell'onorevole Grazia sarebbe come aggiungere un elemento estraneo alla soluzione del problema.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Grazia. Sono certo che, in pratica, la sua proposta si risolverebbe in un aumento delle difficoltà nell'opera che il Comitato deve svolgere; anche perché vi possono essere degli enti o cooperative che, in atto, abbiano maggiore bisogno di quanto non ne possano avere quelle che sono state spoliate dal regime fascista.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Grazia.

(Non è approvato).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 3, nel testo di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Per il deferimento di una proposta di legge alla sede legislativa.

REPOSSI. Desidero fare una comunicazione alla Commissione. Si è ieri riunito il Comitato dei Nove che aveva ricevuto l'incarico di formulare gli articoli della proposta di iniziativa del collega Pastore e di altri, sulla regolamentazione delle lavoratrici a domicilio (802). Questo lavoro è stato ultimato con un completo rinnovamento del testo originario.

Il Comitato ha dovuto, però, riconoscere che, pur essendosi fatto qualche cosa di buono nel campo della tutela delle malattie e dell'assistenza, nulla si concluderebbe se le norme previste non divenissero efficaci. Sarebbe quanto mai utile arrivare alla fine della legislatura avendo varata questa legge che ha carattere normativo per tutto ciò che riguarda il riposo, le ferie, le indennità, ecc.

Se noi portassimo questa legge in discussione all'Assemblea, temo che non si farebbe in tempo ad approvarla, data la mole notevole di lavoro cui deve far fronte la Camera. Per questa preoccupazione, comune del resto a tutti i colleghi, vorrei pregare il Presidente della nostra Commissione di richiedere, secondo le norme regolamentari, di affidare a noi il disegno di legge onde esaminarlo in sede legislativa.

MORELLI. Non solo mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Repossi, ma mi permetto di aggiungere un altro motivo a quelli da lui addotti. Noi, presentatori della legge, avevamo proposto tutta una regolamentazione comprendente non soltanto gli articoli che riguardano la tutela economica, ecc., ma anche tutta una impostazione di carattere giuridico ed assistenziale.

Abbiamo accettato l'invito di fare uno stralcio degli elementi sostanziali della legge perché avevamo l'intenzione, e credo sia l'intenzione di tutti, d'arrivare al più presto possibile alla sistemazione di questa categoria.

È evidente che se vogliamo tener fede all'impegno che ci siamo assunti quando — come Commissione — abbiamo rivolto l'invito agli interessati di ripresentare il progetto modificato, dobbiamo, penso, essere concordi nel chiedere che la discussione venga fatta in sede legislativa.

PERROTTI. Mi associo anch'io alla proposta dell'onorevole Repossi affinché il disegno di legge venga esaminato dalla nostra Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nonostante si sia instaurata una prassi, per cui non si potrebbe richiedere il passaggio dalla sede referente a quella legislativa trascorse le 48 ore dall'annunzio in aula del deferimento di un progetto di legge ad una commissione, dato il totale rinnovamento del testo operato dal Comitato dei Nove e le evidenti ragioni di urgenza, ritengo che nulla osterà all'accoglimento della nostra richiesta. Se non vi sono osservazioni potrà dunque rimanere stabilito che la Presidenza della Commissione farà richiesta in tal senso alla Presidenza della Camera.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2828):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

« Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » (2835):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 3

(La Commissione approva).

« Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione » (2870):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Biasutti, Capua, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Cotellessa, Delle Fave, De Maria, Fassina, Foresi, Grazia, Lenza, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Marazzina, Morelli, Nenni Giuliana, Palenzona, Perrotti, Petrone, Pollastrini Elettra, Preti, Repossi, Santi, Storchi e Zaccagnini.

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI